



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, con sede in Milano, Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano, rappresentata dal Rettore, Prof. Gianluca Vago (soggetto promotore)

e

La FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA, C.F. 97020700155 con sede in Milano Viale Piceno,18, rappresentato dal Presidente, Dott. Andrea Mandelli, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione

PREMESSO

- che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede: *“I Rettori dell'Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta della facoltà Scienze del Farmaco, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”*;
- che l'art. 8, comma 1, della L. 341/90 prevede: *“Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”*;
- che l'art. 3, commi 4 e 5 del D.M. 509/09 (recepito dal D.M. 270/04) prevede: *“Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea...”*;
- che l'art.10, comma 5 lett. e) del D.M. 509/09 (recepito dal D.M. 270/04) prevede che le Università debbano inserire nel piano formativo dei corsi di studio *“attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni”*;
- che le lauree specialistiche a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologie farmaceutiche (classe 14/S) contemplano tra le attività formative del piano di studi un tirocinio professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;
- che il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienza del Farmaco appartiene alla classe LM/13 della classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale e che il D.M. 16.03.2007, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *“con il conseguimento della laurea magistrale e della relativa abilitazione professionale, il laureato della classe svolge ai sensi della direttiva 85/432/CEE, la professione di farmacista”* e *“in osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso*

una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU”.

- che le lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologie farmaceutiche (classe LM/13) hanno durata normale di cinque anni; tra le attività formative obbligatorie contemplate nel piano di studi dei due corsi di studio è previsto un tirocinio professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;
- che l'art. 5-bis del D.M. 09.09.1957 “Regolamento sugli esami di stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni” prevede: “Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico”;
- che la circolare Ministeriale n. 570 dell'11/03/2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CEE, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi (900 ore) presso farmacie aperte al pubblico oppure presso farmacie ospedaliere.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

I due dipartimenti della Facoltà di Scienza del Farmaco, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari e Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, in quanto dipartimenti referenti associati nella gestione didattica dei corsi di studio di Farmacia e di Chimica e Tecnologia farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano si avvalgono della collaborazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento del tirocinio professionale, di durata non inferiore a sei mesi (900 ore) e non superiore a ventiquattro mesi, volto a fornire a studenti in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del regolamento sul tirocinio professionale approvato dai Consigli dei due Dipartimenti rispettivamente in data 23/07/2015 e 28/07/2015 e allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Articolo 2

Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie autorizzate dagli Ordini professionali territorialmente competenti, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia, con un orario non superiore a 8 ore giornaliere.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro tra il tirocinante e la farmacia ospitante, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinanti.

Di norma il numero di tirocinanti sarà non più di uno alla volta, fatta eccezione per le farmacie appositamente autorizzate dal competente Ordine ad ospitare contemporaneamente un numero superiore di tirocinanti. Il numero massimo di tirocinanti per farmacia non può essere, in ogni caso, superiore a 3 contemporaneamente. Nella stessa farmacia ogni tirocinante dovrà avere un tutor diverso. Il tutor non può avere rapporti di parentela o di affinità sino al 3° grado con il tirocinante.

Articolo 3

La farmacia individua il responsabile tutor professionale delle attività di tirocinio tra il proprio personale abilitato alla professione di Farmacista, con almeno due anni di attività professionale, al quale potranno essere riconosciuti crediti di educazione continua.

Il tutor professionale si fa carico della formazione professionale del tirocinante assumendosene la relativa responsabilità. A lui competono:

- la cura dell'attuazione del programma formativo, fornendo esperienza professionale e nozioni aggiornate, utili all'espletamento del tirocinio.
- il controllo dell'attività del tirocinante, le sue presenze in farmacia, aiutandolo nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà.

- la certificazione sul libretto di tirocinio dell'attività svolta e le valutazioni finali.

Articolo 4

L'Università degli Studi di Milano garantisce che i frequentanti il tirocinio, per il periodo indicato dal piano formativo autorizzato, siano coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. Compete alla struttura ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di tirocinio.

Articolo 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- FORMAZIONE GENERALE: erogazione a carico dell'Università degli Studi di Milano

- FORMAZIONE SPECIFICA: erogazione a carico della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia

b) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico della Farmacia ospitante; in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SSP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

Articolo 6

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 7

La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha una durata annuale automaticamente rinnovabile. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi mediante posta elettronica certificata.

Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Articolo 8

Le parti si dichiarano consapevoli che i dati personali e/o sensibili che verranno trattati in ragione della presente convenzione sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003. Pertanto dichiarano di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice e si impegnano ad organizzare i trattamenti nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. Le parti si danno altresì reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi al proprio Ente, utili ai fini di legge ed al fine di adempiere gli obblighi contenuti in questo accordo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto con la firma della presente convenzione, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopracitate.

Articolo 9

La presente convenzione, verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Articolo 10

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi che ne dispongono il funzionamento.


Articolo 11

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 01 MAR 2016


Università degli Studi di Milano
il Rettore



(Prof. Dr. Gianluca Vago)



Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia
il Presidente



(Dr. Andrea Mandelli)

